



**REGIONE MARCHE  
GIUNTA REGIONALE**

*Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio  
P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere*

Alla Provincia di Ascoli Piceno  
Servizio VIA

E, p.c. Alla Regione Marche  
P.F. "Valutazioni e autorizzazioni ambientali,  
qualità dell'aria e protezione naturalistica"

Alla Società 4R srl  
[4r.srl.2015@pec.it](mailto:4r.srl.2015@pec.it)

**Oggetto:** Art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 – Impianto di produzione di biometano nel Comune di Force, località San Salvatore - Società 4R srl – **Comunicazione.**

Con istanza presentata da codesta Società il 4 ottobre 2018, acquisita al prot. regionale n. 1114768 del 04/10/2018, è stato chiesto il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biometano ed ammendante di qualità da FORSU. Con nota regionale prot. n. 1194204 del 24/10/2018 è stato comunicato l'avvio del procedimento ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Considerando che l'impianto in questione ai sensi punto 7 lettera z.a) dell'allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, come richiamato dalla L. R. n. 3/2012, Allegato B2 punto 7 lettera q) *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006, ..."* rientrava tra le tipologie impiantistiche sottoposte alla verifica di assoggettabilità a VIA di competenza provinciale; considerando che il c. 2, art. 4 della L. R. n. 3/2012 stabiliva che *"La Provincia è autorità competente per i progetti elencati negli allegati A2 e B2, localizzati nel suo territorio"*, con la nota suddetta si è comunicata la contestuale sospensione del procedimento affinché codesta Provincia potesse esprimere il necessario parere di propria competenza in materia di VIA e AIA.

Successivamente, con nota prot. n. 12216 del 20/07/2020, acquisita al prot. regionale n. 802084 del 21/07/2020, Codesta Provincia ha comunicato l'avviso di indizione della conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona (art. 14 della L. n. 241/1990 e s.m.i.) volta al riesame del procedimento in corso di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 in forza di quanto previsto dall'art. 9, c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. secondo l'intesa raggiunta dalle parti di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 17 del 09/01/2020.

Da ciò si deduce che l'esito della verifica di assoggettabilità ha comportato l'assoggettamento a VIA oppure che il proponente ha intrapreso, volontariamente, direttamente la VIA senza attivare preventivamente la verifica di assoggettabilità.

Pur non essendo a conoscenza dell'iter amministrativo finora intrapreso, nello spirito della massima collaborazione tra Enti si ritiene doveroso evidenziare la necessità di attivare l'art. 27-bis. - Provvedimento autorizzatorio unico regionale - del D.Lgs. n. 152/2006 che al c. 1 specifica *"Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente*



**REGIONE MARCHE  
GIUNTA REGIONALE**

*Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio  
P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere*

*un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti”.*

Si rappresenta, al fine di fugare ogni dubbio, che la Regione Marche con la succitata del 24/10/2018 aveva comunicato l'avvio del procedimento ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 (Autorizzazione unica) perché qualora l'impianto *de quo* non fosse stato assoggettato a VIA sarebbe restato valido il procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003. Viceversa, come sopra specificato, dal momento che si è attivato il procedimento di VIA, si ritiene che il procedimento corretto sia quello incardinato nell'art. 27 bis. Del D.lgs. 152/2006 in capo a Codesta Provincia.

Alla luce di quanto sopra si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e ad un eventuale tavolo tecnico per la corretta definizione dell'iter autorizzativo.

Distinti saluti.

Il dirigente  
(Ing. Massimo Sbriscia)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. DPR 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

MC  
330.35.30/2018/CRB/2